

Il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto applicando l'art. 8, n. 1, lett. b) nel valutare la somiglianza relativa dei marchi configgenti. Ha formato il suo giudizio non sulla base di una valutazione globale dell'impressione generale che i marchi fanno agli occhi o agli orecchi del consumatore medio, ma sulla base di una minuta disamina delle caratteristiche linguistiche e verbali delle parole che formano i rispettivi marchi.

Nel valutare la somiglianza, il Tribunale avrebbe dovuto considerare i marchi nel loro complesso con riguardo all'impatto visivo e, in particolare, auditivo dell'insieme dei marchi configgenti agli occhi e agli orecchi del consumatore medio. Inoltre il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il fatto che per quanto riguarda i prodotti in esame le parti concordano che il pubblico di riferimento possa porre particolare attenzione sia nella selezione che nell'uso. Se il Tribunale avesse adottato un approccio corretto, avrebbe concluso che i due marchi sono diversi sia nel suono che nell'immagine.

Il Tribunale ha omesso di individuare il pubblico pertinente e di conseguenza è incorso in errore di diritto. Il Tribunale è incorso in errore di diritto nell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), stabilendo che i pazienti costituiscono parte del pubblico pertinente. Il Tribunale avrebbe dovuto concludere, conformemente alla normativa in vigore, che il pubblico pertinente è costituito da professionisti medici.

Nello svolgere la sua valutazione della somiglianza, il Tribunale ha operato in modo meccanicistico. Ha omesso di ponderare le similarità riscontrate e di valutare se esse implicano un rischio di confusione. Al contrario, ha invece affermato che tale era il caso aprioristicamente. Avendo così operato, il Tribunale ha dato luogo ad una disamina delle differenze tra i rispettivi marchi e prodotti senza rimuovere la detta similarità. Ha operato così, senza precisarne i motivi. Di conseguenza il Tribunale è incorso in errore nell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), quale interpretato dalla Corte di giustizia e/o è incorso in violazione di procedura, in particolare dell'art. 81 del regolamento di procedura, non avendo esposto i motivi della sua decisione.

Il Tribunale è incorso in errore di diritto non avendo preso in considerazione il livello di attenzione del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi e se ciò potesse ridurre il rischio di confusione. Avrebbe dovuto prendere in considerazione il livello particolarmente elevato di attenzione dimostrato dalla media dei consumatori, quando prepara e fa la sua scelta tra i prodotti pertinenti e l'effetto che può esservi per quanto riguarda il rischio di confusione. Di conseguenza il CFI è incorso in errore nell'applicare l'art. 8, n. 1, lett. b), nei termini interpretati dalla Corte di giustizia.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris il 22 febbraio 2006 — Philippe DEROUIN/Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris (U.R.S.S.A.F. de Paris — Region Parisienne)**

(Causa C-103/06)

(2006/C 108/07)

*Lingua processuale: il francese*

### Giudice del rinvio

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris.

Data di deposito: 22 febbraio 2006

### Parte nella causa principale

*Ricorrente:* Philippe DEROUIN.

*Convenuta:* Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris (U.R.S.S.A.F. de Paris — Region Parisienne).

### Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una convenzione, come quella franco-britannica 22 maggio 1968 volta ad evitare le doppie imposizioni, preveda che i redditi percepiti nel Regno Unito da lavoratori residenti in Francia e affiliati ad un regime previdenziale francese siano esclusi dalla base di calcolo del contributo sociale generalizzato (CSG) e del contributo al ripianamento del debito sociale (CRDS) applicati in Francia.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).